



Comune di Coccaglio
Provincia di Brescia

Regolamento Comunale
PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'INCENTIVO RECUPERO
EVASIONE DALL'I.C.I.

IN VIGORE DAL 01.01.2011

Approvato con delibera G.C. n° 171 del 21.12.2011

Pubblicato all'AOL dal 10.1.2012

SOMMARIO

ART. 1 ---AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMUNALE

ADDETTA AL RECUPERO

ART. 2 ---COMPETENZE DELLE DIVERSE FIGURE O SOTTO-UNITÀ

ART. 3 --- DESTINAZIONE DEL FONDO

ART 4 ---COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE FONDO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE ICI

ART. 5 ---RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI COMUNALI

ART. 6 ---VARIAZIONI E MODIFICHE

ART. 7 ---ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

Ambiti di applicazione e definizione dell'Unità operativa Comunale addetta al recupero

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo, di cui all'art. 3, comma 57 della L.662/96 ("Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune") e all'art. 59, comma 1, lett. P del D.LGS 446/97 ("Con regolamento adottato a norma dell'art. 52 i comuni possono prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L.23/12/1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto") a favore del personale destinato a svolgere l'attività di accertamento e recupero dell'evasione dell'ICI. Tale fondo, con le modalità di corresponsione dei compensi incentivanti ai lavoratori di cui agli artt. 15, comma 1, lett. K) e 17, comma 2 lett. G) del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' 1/4/1999 del comparto Regioni/Autonomie Locali), viene destinato esclusivamente ai soggetti che partecipano al recupero dell'evasione dell'ICI come meglio individuati nel successivo comma.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce che l'attività di accertamento e recupero dell'evasione dell'ICI è svolta dal **personale dell'Area economico finanziaria** che comprende prioritariamente l'utilizzo di personale dell'area, o personale interno all'Amministrazione Comunale

Art. 2

Competenze delle diverse figure o sotto-unità

1 Il Responsabile di Imposta:

è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 11-4° comma del D.lgs 504/92 designato con deliberazione di Giunta Comunale. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.

2 Il Personale Area economico finanziaria:

Al personale spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento dell'eventuale esecuzione coattiva.

Art. 3 Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo precedente è annualmente destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale di cui all'art.1 comma 2 del presente Regolamento. Tale fondo è ripartito tra gli stessi in base alle percentuali di cui al successivo articolo ed in proporzione al carico di lavoro valutato, con atto (Report Finale dell'attività) del Responsabile di Imposta, sia in ragione del tempo, della qualità e della quantità del lavoro prodotto.
2. Il responsabile dell'area affari generali, sulla base della proposta di riparto contenuta nel Report Finale presentato dal Responsabile di Imposta ne approva il contenuto e provvede alla liquidazione degli incentivi.
3. Qualora l'attività di accertamento venga affidata a soggetto esterno all'ente, il fondo di cui sopra è ridotto fino ad un massimo del 50%.

Art . 4 Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione ICI

1. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale del 12% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione ICI.
In ogni caso il fondo incentivante annuo non potrà essere superiore alla quota prevista dalla contrattazione integrativa decentrata ed a specifiche disposizioni di legge.
La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle spese di notifica.
Le somme riscosse nell'anno, al netto delle somme di cui sopra, verranno liquidate in base alle seguenti percentuali:
 - a) 12 % fino a € 150.000,00;
 - b) 8 % sull'ulteriore incremento da € 150.001,00 a € 250.000,00;
 - c) 6 % sull'ulteriore incremento da € 250.001,00 a € 500.000,00;
 - d) 4 % sull'ulteriore incremento da € 500.001,00 e oltre;L'importo finale è determinato dalla sommatoria degli importi corrispondenti a ciascuna delle fasce sopraindicate.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'Unità operativa Comunale nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai successivi commi:

• Responsabile d'Imposta	max 10 %	(con limite annuo di € 1.000,00)
• Personale area economico finanziaria	max 80 %	
• Collaboratori amministrativi	max 10 %	
TOTALE	100 %	

In ogni caso, il totale ripartito sarà sempre pari al 100%.
3. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile di Imposta, mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza del Responsabile dell'area affari generali.
4. Qualora il Responsabile d'Imposta coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi all'indennità di posizione organizzativa.

Art. 5
Rapporti con altri servizi comunali

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali da parte del personale di cui all'art.1 comma 2 del presente Regolamento, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 6
Variazioni e modifiche

1. Le percentuali di cui all'art. 4 potranno essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale, solo a seguito di sostanziali modificazioni normative o di giurisprudenza consolidata che dovessero sopravvenire nel tempo a variazione delle procedure operative con conseguente modifica dei carichi di lavoro di ciascuna figura o sotto-unità e/o relativa necessità di introduzione di ulteriori sotto-unità stesse.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Gli effetti del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2011 (duemilaundici) e si proiettano sugli anni a seguire fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

